FABRIZIO CALLAIOLI

LE RIFORME DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO NEL PRINCIPATO DI PIOMBINO DI ELISA BONAPARTE E FELICE BACIOCCHI

SOMMARIO**: 1. Premessa storica. - 2. Brevi cenni di storia del diritto piombinese e situazione socio economica all'inizio del XIX secolo. - 3. I Baciocchi e Vidau. - 4. Le riforme del diritto privato. - 5. La legge sull'ordinamento giudiziario. - 6. Il Codice di Procedura Civile per i Principati di Lucca e di Piombino. - 7. La legislazione in materia di diritto agrario. - 8. Il Codice Penale del Principato di Piombino. - 9. Conclusioni.**

1. Premessa storica. Il 27 marzo 1799, quando le truppe della Repubblica Francese entrarono in Piombino, lo stato era retto dal Principe Antonio Boncompagni, vassallo del Re di Napoli, e la guarnigione napoletana che qui era stanziata non oppose resistenza alcuna all'ingresso dei Francesi. In assenza del Principe, che in realtà era presente assai di rado e ben poco si preoccupava delle sorti dei Piombinesi, gli Anziani incontrarono il comandante francese ed ottennero il suo impegno ad essere rispettati e consultati come rappresentanti del popolo piombinese[1].

Nei due anni che seguirono, si alternarono le occupazioni dei Francesi, degli Austriaci e dei Napoletani, cui si aggiunsero scorrerie di corsari longonesi. E' facile immaginare quale fosse la condizione dei Piombinesi, abbandonati alla mercé di quanti erano in grado di usare la forza contro una popolazione inerme[2].

Il 21 marzo 1801 Luciano Bonaparte, a Madrid, stipulava un trattato in virtù del quale il Ducato di Parma veniva annesso alla Repubblica Cisalpina e la Toscana, insieme al Principato di Piombino, passava a Ludovico, ex Duca di Parma[3]. Pochi giorni dopo, il 27 marzo, a Firenze, il Regno delle Due Sicilie stipulava un accordo con cui cedeva tutti i possedimenti toscani, compreso Piombino, alla Francia[4].

Le rimostranze del Principe Boncompagni Ludovisi non si fecero attendere, ma non sortirono gli effetti sperati, atteso che i Francesi rispondevano di aver ricevuto lo Stato piombinese dai Borboni e quest'ultimi che non si sarebbero mai permessi di disporre di quanto non gli appartenesse. Così, con un opportunistico scaricabarile, le due potenze liquidarono il Boncompagni[5].

Il primo atto ufficiale del Governo Francese, in relazione alle fonti del diritto piombinese, fu il proclama del 6 settembre 1801 con cui il comandante Datty prorogò la vigenza delle norme statutarie fino alla promulgazione di nuove leggi[6].

L'atto successivo più significativo, prima del governo di Elisa Bonaparte e Felice Baciocchi, fu il decreto del 24 settembre 1803 (3 vendemmiatore anno 12), con cui il comandante Cambis ordinò l'abolizione di tutte le cariche comunitarie e dispose la nuova organizzazione del Comune di Piombino[7]. Il successivo 3

[1] Archivio Storico di Piombino (A. St. Piom.), Comune di Piombino, n.50, 354.
[2] A. St. Piom., Comune di Piombino, n.50 e n.51. Sulle vicende del periodo si veda anche L. CAPPELLETTI, *Storia della Città e Stato di Piombino*, Giusti Editore, Livorno, 1897.
[3] Trattato di Madrid, art.4.
[4] Trattato di Firenze, art.4.
[5] CAPPELLETTI, *Storia della Città e Stato di Piombino*, cit.
[6] A. St. Piom., Comune di Piombino, n.51, 25.
[7] A. St. Piom., Comune di Piombino, n.51, 127-129.

novembre venne pubblicato il Regolamento per l'Amministrazione Municipale[8], con cui si dette un riassetto totale all'organizzazione del Comune di Piombino, del tutto in linea con quello dei moderni municipi post rivoluzionari, con un Presidente, un Segretario e un Consiglio Generale.

2. Brevi cenni di storia del diritto piombinese e situazione socio economica all'inizio del XIX secolo. A questo punto, per ben comprendere il significato delle riforme che vennero, è indispensabile soffermarsi sull'evoluzione del diritto piombinese e sulle ragioni storiche del suo divenire dall'epoca statutaria sino all'avvento del governo francese.

Il sistema giuridico piombinese si era formato nel tardo medio evo, venendo in gran misura mutuato da quello pisano, con degli statuti comunali civili e penali che, dagli inizi del quindicesimo secolo, divennero protagonisti della dialettica politica fra i Piombinesi e il Signore[9]. Nel rapporto con gli Appiani, l'oligarchia piombinese si rese ben presto conto della necessità di tutelare le proprie prerogative limitando il potere del signore e gli statuti divennero lo strumento principale di quest'azione difensiva[10]. Come è facile immaginare, gli statuti contenevano tutta la normativa che disciplinava lo spostamento dei capitali, come ad esempio quella relativa ai lasciti dotali, ma soprattutto quella riguardante i reati, il processo penale e le relative garanzie. Così, gli Anziani, la magistratura più importante, si opposero sempre a qualsiasi modifica degli statuti, proprio nell'intento di circoscrivere il potere del Signore – dal sedicesimo secolo, del Principe – e salvaguardare quindi i diritti dei cittadini e soprattutto delle famiglie più importanti. Questo tipo di relazione politica ha connotato i rapporti tra i poteri piombinesi sino al diciottesimo secolo, così determinando la conservazione degli statuti nell'originaria formulazione quando invece nel resto d'Italia il diritto comune si evolveva. In altre parole, a parte poche riforme sopraggiunte in momenti estremamente particolari, le fonti usate dagli avvocati e dai giudici di Piombino alla fine del diciottesimo secolo erano le medesime del tredicesimo e la naturale ed inevitabile evoluzione del diritto, nel seguire lo svolgere dei tempi e dei costumi, aveva trovato sbocchi solo con le riforme del breve e con l'opera interpretativa dei giudici, i quali, dovendo applicare gli statuti tardo medievali, davano luogo ad una consistente elaborazione interpretativa, per non produrre

[8] A. St. Piom., Comune di Piombino, n.51, 130.

[9] R. DEL GRATTA, *Giovan Battista De Luca e gli Statuti di Piombino*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1985. I sintetici cenni della storia del diritto piombinese che fornisco con questo scritto, trovano assai più ampia spiegazione nel libro del Prof. Del Gratta, che è a tutt'oggi il più compendioso manuale di diritto piombinese di epoca statutaria.

[10] Fin dall'insediamento di Gherardo d'Appiano, primo signore di Piombino, nel 1399, gli Anziani chiesero per prima cosa il riconoscimento dei loro statuti, brevi e consuetudini. Così fecero sempre in seguito con i successivi signori e principi. In questo tipo di vicenda merita una particolare menzione il giuramento che fu chiesto a Emanuele Appiani, che nella lotta contro i successori di Iacopo II Appiani si era reso protagonista di scelte assai avverse ai Piombinesi. Emanuele accettò una capitolazione assai vantaggiosa per la Comunità, in materia fiscale come in ordine allo sfruttamento del territorio e soprattutto si impegnò, anche per i suoi successori, a *"mantenere e conservare al Comune e popolo di Piombino una vera, pura, perpetua e non simulata libertà"*, garantita anche dalla puntuale vigenza di *"tutti gli Statuti, ordini del Breve, capitoli e consuetudini della città di Piombino e tutte le riforme fatte e da farsi"*. DEL GRATTA, *Giovan Battista De Luca e gli Statuti di Piombino*, cit., pg. 61 e 62.

sentenze abnormi con l'affermazione di principi e l'applicazione di pene assolutamente fuori dalla logica dei tempi.

Il risultato storico non è di poco conto, poiché Piombino si trovò in una condizione di assoluta originalità giuridica, allorché in tutta Italia il diritto comune aveva avuto un'evoluzione continua, al passo con in tempi, qui, al loro arrivo, i Francesi trovarono in vigore le più antiche norme comunali.

Non meno peculiari erano le condizioni economiche, sociali e culturali in cui versava la popolazione del Principato. Per tutto il XVIII Secolo, anche quando i funzionari francesi presero possesso dello Stato piombinese, la popolazione versò in condizioni di estrema arretratezza economica[11]: l'isolamento commerciale dello Stato, il disinteresse dei regnanti e il regime giuridico del latifondo, che non aveva risentito affatto delle riforme attuate nel resto della Toscana, avevano gettato il territorio in uno stato di estremo degrado demografico ed economico[12]. Le riforme leopoldine, che avevano ristrutturato la proprietà agraria liberandola da pesi e vincoli di natura feudale, si erano fermate ai confini del Principato, i cui fondi continuavano ad essere oberati da vari pesi e servitù, a tutto svantaggio di un utile ammodernamento dell'agricoltura.

Se a questo aggiungiamo l'insalubrità del territorio, ancora paludoso e infestato dalla malaria[13], e la scomparsa quasi totale di una marina mercantile, è facile intuire le cause del decremento demografico della parte continentale dello Stato[14].

3. I Baciocchi e Vidau. Il 18 marzo 1805 l'Imperatore Napoleone Bonaparte cede in piena proprietà il Principato di Piombino alla sorella Elisa[15], attribuendo il titolo di Principe anche al suo consorte. Questa è la prima investitura della Principessa Elisa Bonaparte, che il 24 giugno 1805 riceverà anche il Principato di Lucca e il 3 marzo 1809 diverrà anche Granduchessa di Toscana. Fino alla fine dell'Impero Napoleonico Elisa conserverà i tre titoli senza però che mai si

[11] Esemplare a questo proposito una lettera che i Padri Anziani scrissero alla Principessa Boncompagni nel 1736, supplicandola di operare qualche intervento nel territorio del suo Stato e nella sua capitale Piombino, ridotta ormai ad un cumulo di macerie abitate da qualche centinaio di persone, e soprattutto chiedendole di porre fine ai soprusi compiuti dai suoi emissari, in Archivio di Stato di Firenze (A. St. Firenze), Piombino n.643bis, inserto n.19.

[12] A. St. Firenze, Principato di Piombino, contratti e contabilità, n.676 fasc.d; da questo documento sappiamo che nel 1791 la parte continentale del Principato era popolata da 2063 abitanti, e la città di Piombino da soli 694. Sull'argomento è di grande utilità anche la relazione fatta dal marchese Ascanio Mansi di Lucca, il quale venne a Piombino nel 1807 al seguito dei Principi Baciocchi e stese un «Progetto per migliorare lo Stato di Piombino», in Archivio di Stato di Lucca (A. St. Lucca), Carte Mansi, 2, n.73.

[13] Cfr. «Osservazioni sul Principato di Piombino», A. St. Lucca, Carte Mansi.

[14] P. GHELARDONI, *Piombino. Profilo di Storia Urbana*, Pacini, Pisa, 1977. In argomento cfr. anche M. BERTI, *La situazione economica e sociale del Principato di Piombino all'inizio del governo dei Baciocchi*, in *Populonia e Piombino in età medievale e moderna*, convegno di studi (Populonia, 28-29 maggio 1993) Pacini, Pisa, 1996.

[15] Decreto del 18 marzo 1805 (27 ventoso anno 13), in *Bollettino delle leggi per il Principato di Piombino*, Bertini, Lucca, 1808. Napoleone dona in piena proprietà alla Principessa Elisa, sua sorella, il Principato di Piombino, dettando una serie di regole, soprattutto sulla successione, che consentissero all'Impero di avere sempre il controllo del piccolo Stato toscano. Siamo in presenza di una investitura praticamente vassallatica.

verifichi una confusione tra i tre Stati, che rimarranno separati e distinti con proprie e diverse fisionomie e identità costituzionali oltre che territoriali[16].

Appena incoronati, i nuovi sovrani si resero conto immediatamente delle caratteristiche che facevano di Piombino e della sua popolazione uno Stato bisognoso di attenzioni eccezionali. Ne sono prova le tante innovazioni e i progetti che i Principi realizzarono durante i pochissimi anni del loro governo[17]. In questo contesto non sfuggì certo all'attenzione dei regnanti il sistema giudiziario, come detto, rimasto ancorato agli antichi statuti comunali, praticamente avulso dallo sviluppo del diritto comune del resto d'Italia. Iniziò quindi per Piombino una stagione di riforme che attraversò tutte le branche del diritto. Ma per meglio comprendere il significato di tutto ciò è necessario ricordare che accanto ai principi rivoluzionari e illuministici, che informarono i cambiamenti di mezza Europa, connotarono le innovazioni dell'universo giuridico piombinese anche varie esigenze prettamente localistiche così come strategico politiche. Avremo modo di apprezzare sia nella ratio delle fonti che via via furono promulgate, sia negli indirizzi organizzativo costituzionali, sia nelle scelte degli uomini da destinare agli incarichi più importanti, il disegno di legare il più possibile Piombino alla Francia, non semplicemente come uno stato vassallo o sottomesso, ma più propriamente come una sorta di federato, forse per questo più condizionato

[16] La precisazione non è superflua perché troppo spesso si deve prendere atto di errori, anche grossolani, in scritti, mostre o convegni, ove si narra di un Principato di Lucca e Piombino che mai è esistito. Mai è stata rinvenuta una fonte, così come mai è stata citata da coloro che nominano il fantomatico Principato di Lucca e Piombino, da cui si possa desumere che i due Stati, con il dominio dei Napoleonidi, fossero diventati uno solo. I due Principati avevano una struttura costituzionale del tutto differente: a Lucca, oltre ovviamente a Segreteria di Stato e di Gabinetto e vari Ministri, vi erano un Senato e un Consiglio di Stato che non trovavano riscontri a Piombino, ove invece il governo era strutturato in maniera piuttosto verticistica, con il potere legislativo concentrato nelle mani del Principe, coadiuvato da un Segretario di Gabinetto, ed il potere amministrativo esercitato da un Ministro di Stato, dal Governatore Generale e dal Prefetto. Del tutto diversi erano anche i due ordinamenti giudiziari. Gli unici punti di contatto tra i due Principati erano: la comune monetazione; il Tribunale di Revisione e Cassazione – che però funzionava applicando le diverse leggi dei due Stati a secondo della provenienza dei processi – e il relativo Commissario Generale; il Tribunale d'Appello di Lucca, per casi estremamente circoscritti che vedremo in seguito; alcuni istituti di reclusione e infine una certa promiscuità militare determinata dalla fusione – il 12 maggio 1807 – tra il battaglione dei "Cacciatori di Piombino" con la compagnia dei "Cacciatori di Lucca" per formare il "Battaglione del Principe Felice", ma a testimoniare la diversità degli Stati è anche la divisione delle spese di mantenimento dell'unità militare in misura precisa e distinta fra le due casse erariali. In definitiva, considerando quali momenti di contatto poteva generare l'unione personale sotto i Baciocchi, gli istituti in comune non erano neanche così tanti. La documentazione della diversità dei due Stati si può apprezzare consultando i due corpi di leggi in *Bollettino delle leggi per il Principato di Piombino*, Bertini, cit., così come in *Bollettino delle leggi per il Principato di Lucca*, Bertini, Lucca, 1808, e ancora le Carte del Gran Giudice nell'Archivio di Stato di Lucca, quelle della Segreteria di Stato e di Gabinetto sempre nell'Archivio di Stato di Lucca, i fondi del Comune di Piombino e del Vicariato di Piombino, conservati rispettivamente presso l'Archivio Storico di Piombino e presso l'Archivio di Stato di Pisa, nonché la copiosa bibliografia in argomento di cui ci si limita a segnalare: S. BONGI, *Inventario del R. Archivio di Stato in Lucca*, vol. IV, Lucca 1880; NEDO TAVERA – BRUNELLO CREATINI, *Piombino Napoleonica (1805-1824) Il Prinicpato dei Baciocchi*, Giorgi e Gambi, Firenze 1996; VITO TIRELLI, *Il Principato Napoleonico dei Baciocchi (1805 – 1814) Riforma dello Stato e Società, atti del convegno internazionale, (Lucca 10 – 12 maggio 1984)*, Maria Pacini Fazzi, Lucca 1986.

[17] Cfr. *Il Principato Napoleonico dei Baciocchi, Riforma dello Stato e società*, cit.; nonché N. TAVERA, *Elisa Bonaparte Baciocchi Principessa di Piombino*, Giuntina, Firenze, 1982.

e controllato nella propria politica, ma di certo più vicino e privilegiato per le attenzioni che si riservano a chi riveste un'importanza strategica particolare nella visione dell'Imperatore.

Iniziò quindi una effettiva opera di francesizzazione delle istituzioni e della cultura piombinese, che già aveva conosciuto il suo prodromo con l'annessione dell'isola d'Elba alla Repubblica Francese nel 1802[18], che proseguì con lo smembramento della diocesi di Massa Marittima e Populonia[19] e la riunione dei comuni del Principato di Piombino all'interno della diocesi di Ajaccio, con l'equiparazione giuridica dei bastimenti piombinesi a quelli francesi[20], così come con tante altre innovazioni che saranno meglio illustrate con altri contributi. Ma nella visione globale dell'operato dei francesi non si deve credere che la loro opera fosse funzionale solo agli interessi della Francia, perché in molte occasioni dimostrarono un'attenzione e una premura per le ragioni dei Piombinesi, come a volte anche dei Lucchesi, che non trovano eguali nei trattamenti assegnati agli altri popoli sottomessi all'Impero Francese, basterà menzionare la scelta di escludere i cittadini dei due Principati dalla coscrizione obbligatoria per la formazione delle armate destinate alla campagna di Russia[21].

Il protagonista delle riforme e dell'organizzazione di tutto l'ordinamento giudiziario fu Giovanni Antonio Frediano Vidau[22], avvocato corso, di estrazione conservatrice, giurista fra i più attivi e prolifici dell'epoca napoleonica. Egli fu protagonista nelle vicende politico giuridiche della sua terra[23], e soprattutto, relativamente a quello che più ci interessa, partecipò ai lavori della «Società d'istruzione pubblica del dipartimento del Golo» con la redazione di un progetto di codice rurale per la Corsica[24], che riscosse un notevole successo fra i giuristi dell'isola. Dopo aver svolto le funzioni di Presidente dei Tribunali dell'Isola d'Elba, con decreto del 16 maggio 1807, fu chiamato dal Principe Felice Baciocchi a ricoprire l'incarico di Commissario Generale presso il Tribunale di Revisione e Cassazione dei Principati di Lucca e di Piombino[25], come detto, una della pochissime istituzioni in comune fra i due Stati (cfr. nota 15).

---

[18] Con Senatus consulto del 10 fruttidoro anno X (26 agosto 1802), firmato dal Primo Console Napoleone Bonaparte, si stabilisce che "L'isola d'Elba è riunita al territorio della Repubblica Francese" e che "Essa avrà un deputato al Corpo Legislativo".

[19] A. St. Firenze, Piombino, Decreti riguardanti affari ecclesiastici e le Confraternite, F.393 bis, fascio IV, lett.B. Quando si parla dei comuni del Principato di Piombino si fa sempre riferimento a quelli della parte continentale, dato che la parte insulare dello Stato, e principalmente l'Elba, era già stata annessa direttamente alla Francia.

[20] A. St. Piom., Comune di Piombino, n.51, 189.

[21] Cfr. A. LENSI, *Napoleone a Firenze*, Firenze, Rinascimento del Libro, 1936, pg.160.

[22] Fra le varie testimonianze della posizione sociale e politica di Vidau, merita menzione la sua nomina a Procuratore del Re presso Sartene avvenuta il 12 marzo 1783, dopo che i funzionari dell'apposita commissione avevano fornito rassicurazioni sulla sua fedeltà alla monarchia, Archivio Dipartimentale di Ajaccio, liasse B 3. Sulla vita pubblica di Vidau cfr. anche F. O. RENUCCI, Storia di Corsica, Fabiani, Bastia, 1833. Sul suo impegno francesizzatore cfr. P. DINELLI, *Il corso Vidau commissario generale dei Principi Baciocchi a Lucca*, in *Archivio Storico di Corsica*, a. VIII (1932), fasc. 2, 237-246.

[23] RENUCCI, Storia di Corsica, cit

[24] Ibidem, lib. IX, 192.

[25] A. St. Lucca, Gran Giudice, Decreto n.227. Sempre in data 16 maggio 1807 il Principe aveva emanato un altro provvedimento con cui creava l'ufficio di Commissario Generale, cui venivano

Vidau non fu una figura di secondo piano e non fu scelto casualmente dai Baciocchi per svolgere il ruolo di Commissario Generale. I Principi napoleonici che governavano gli Stati di Lucca e di Piombino non solo esigevano giuristi capaci di produrre le riforme bonapartiste, ma avevano bisogno anche di personaggi politicamente affidabili, in maniera tale da effettuare un processo di francesizzazione delle istituzioni che non fosse esclusivamente tecnico formale, ma anche e soprattutto politico culturale. E' chiaro quindi, ad esempio, che un eccellente funzionario, ma soprattutto corso, come Elisa e Felice, sia stato capace di sostenere un vivo e fervido dibattito giuridico politico con Luigi Matteucci, Ministro della Giustizia di Lucca ed esponente dell'aristocrazia lucchese[26]. La circostanza è emblematica sia delle capacità che del potere di Vidau: perché a Lucca, più che a Piombino, il clero e i nobili erano abbastanza forti da esprimere un contropotere che si opponesse alle innovazioni dei bonapartisti, idonee non solo ad assimilare le istituzioni locali a quelle francesi, ma soprattutto ad elidere l'universo di privilegi tanto caro alle classi dominanti dell'apparato prerivoluzionario. In questo tipo di dialettica Vidau, uomo, come detto, di estrazione conservatrice, si trovò ad essere lo strumento della modernizzazione, in contrapposizione a Luigi Matteucci, giurista brillante, sopraffino e forse più moderno e garantista dell'avvocato corso, ma rappresentante delle istanze più conservatrici della società toscana.

In effetti, nell'amministrazione della Giustizia lucchese è possibile rintracciare i segni di questo dibattito. Fu il Commissario Generale ad insistere per ottenere l'abrogazione del codice di procedura civile dei principati di Lucca e di Piombino -redatto proprio da Luigi Matteucci- per dare vigenza a quello francese[27], come meglio vedremo in seguito. Così come fu sempre Vidau a vincere le resistenze dell'Arcivescovo di Lucca ad accettare la riforma francese dello stato civile e del matrimonio, trasformando i parroci in ufficiali di stato civile[28]. Nel 1808 fece parte anche della commissione che si occupò della revisione e, in molti casi, abolizione, dei benefici semplici laici[29]. Comunque, in ogni occasione abbia avuto modo di spiegare il suo potere, Vidau, fu uno dei principali artefici della volontà dei sovrani di avvicinare le popolazioni loro soggette alla Francia.

È sicuramente in quest'ottica che, dopo essere stato nominato Commissario Generale, cui, non va trascurato, erano sottoposti tutti i Commissari dei vari

---

subordinati tutti gli altri Commissari dei vari Tribunali del Principato, A. St. Lucca, Gran Giudice, Decreto n.226. La funzione principale del Commissario Generale era quella di Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, come del resto tutti i Commissari del Principe svolgevano il ruolo di Pubblico Ministero presso i vari Tribunali.

[26] Cfr. F. CALLAIOLI, *Rapporti fra il codice penale di Lucca e il codice penale di Piombino,* in *Codice penale per il Principato di Lucca (1807),* ristampa anastatica, a cura di S. VINCIGUERRA, Padova, Cedam, 1999, nello stesso volume vedi anche F. COLAO, *Luigi Matteucci, un giurista progettatore di codici in una terra di ius commune,* e A. ROVERE, *Frediano Vidau: itineraire d'un contre-revolutionnaire*. Sui rapporti fra Matteucci e Vidau cfr. G. TORI, *Ideologie e Riforma nei lavori del Consiglio di Stato e del Senato,* in *Il Principato Napoleonico dei Baciocchi (1805-1814) Riforma dello Stato e Società, atti del convegno internazionale,* (Lucca 10-12 maggio 1984), a cura di Vito Tirelli, Lucca, Pacini Fazzi 1986.

[27] Relativamente al Principato di Lucca cfr. S. BONGI, Inventario del R. Archivio di Stato in Lucca, vol. IV, Lucca 1880, 4. Relativamente al Principato di Piombino cfr. A. St. Piom., Comune di Piombino, n.51, 205. Testimonianze della polemica tra Matteucci e Vidau sul codice di procedura civile si trovano in A. St. Lucca, Segreteria di Stato e di Gabinetto, n.60, fasc.IV e n.61, fasc.I.

[28] P. DINELLI, Il corso Vidau commissario generale dei Principi Baciocchi a Lucca, cit., fasc.2, 237-246.

[29] BONGI, Inventario... cit., vol.III, 408.

Tribunali del Principato di Lucca come di quello di Piombino, fu insignito anche della carica di Consigliere di Stato onorario[30].

Quando Vidau fu nominato Commissario Generale si erano già avvicendate tantissime riforme, alcune iniziate anche prima dell'incoronazione di Elisa Bonaparte e Felice Baciocchi. Con il loro avvento ci fu un nuovo riordinamento dell'amministrazione comunale mediante la creazione del Maire (praticamente il sindaco) e una nuova disciplina per il Consiglio Municipale. Fra le varie funzioni attribuite ai Maire e agli organi amministrativi, che saranno oggetto di un esame più approfondito in altri contributi, va segnalata quella di Ufficiale di Stato Civile, che veniva quindi sottratta ai parroci[31], di cui si dirà più avanti. Non si sta qui a descrivere il fiume di riforme che ha toccato qualsiasi ambito della vita piombinese, specialmente in materia doganale, di cui si può trovare un'ampia descrizione anche in lavori e studi più recenti, e che confermano senza tema di smentita il grande impegno di quei sovrani nel ridare nuova linfa al territorio e alla popolazione del nostro Stato, per troppo tempo dimenticati da regnanti inetti e inani al proprio compito.

4. Le riforme del diritto privato. E' venuto invece il momento di analizzare le varie riforme dell'ordinamento giudiziario piombinese. Con decreto del 7 dicembre 1806[32] viene disposta la vigenza del Codice Civile Napoleone a far data dal successivo primo gennaio 1807. Si applica quindi anche a Piombino il codice civile che ha cambiato la storia del diritto privato europeo e continua tutt'oggi ad essere la prima fonte di ispirazione di qualsiasi codificazione civilistica. Com'è naturale, vennero corrispondentemente abrogate tutte le altre leggi vigenti in materia, eccetto i decreti *"fatti da noi"* (ossia le norme emanate dallo stesso Principe Felice) e quelle norme relative ai "*diritti di pascolo boscativo, pesca e miniere, sopra i quali ci riserviamo di statuire con delle Leggi, e regolamenti particolari"*. L'allusione alla futura legislazione agraria, di cui si dirà più avanti, è chiara e dimostra come certi progetti e certe riforme fossero ben precisamente in animo ai regnanti, a testimonianza della loro mirata attenzione alle ragioni del territorio e dell'assoluta non casualità dei loro interventi. Negli anni successivi provennero anche da Napoleone alcuni, peraltro rari, interventi in ambito

[30] A. S t. Lucca, Gran Giudice, Decreto n.238, 31 maggio 1807.

[31] Decreto del 27 dicembre 1805, A. St. Piom., Comune di Piombino, n.51, 151. Il decreto in realtà sanciva la regolamentazione dell'amministrazione di tutti i comuni del Principato e non solo di quello di Piombino.

[32] Decreto 7 dicembre 1806, pubblicato in Bollettino delle Leggi del Principato di Piombino, Bertini, Lucca, 1808:
"Noi FELICE I, Per la Gazia di Dio, e per le Costituzioni Principe di Lucca, e di Piombino,
Abbiamo Decretato, e Decretiamo,
Art. I: A contare dal 1° Gennaio 1807 il Codice Civile Napoleone è in vigore nel Principato di Piombino, e le disposizioni nel medesimo contenute saranno eseguite come *Leggi dello Stato*.
Art.II: Sono aboliti a datare dal detto giorno tutti li editti, bandi, ordinanze precedentemente esistenti, eccettuati i decreti da noi emanati, e quelli concernenti i diritti di pascolo boscativo, pesca e miniere, sopra i quali ci riserviamo di statuire con delle Leggi, e regolamenti particolari.
Art. III: Gli atti di matrimonj, nascite, e morti continueranno ad essere redatti, e tenuti dai Curati delle Parrocchie, e dai Vicari delle succursali.
Art.IV: Il presente Decreto sarà letto pubblicato, ed affisso per tutto ove ne sarà bisogno, e trascritto sopra tutti i registri dei Tribunali, e delle Comuni.
Art. V: Il nostro Ministro di Stato è specialmente incaricato d'invigilare alla sua esecuzione.
Dato a Marlia li 7. Decembre 1806.
FELICE."

civilistico, tendenti ad integrare la legislazione locale con norme idonee a conciliare il sistema di transazioni e movimenti di beni e capitali fra i vari stati dell'Impero. E' il caso, ad esempio, del decreto del Regno d'Italia del 6 agosto 1806, con cui i cittadini del Principato di Piombino, così come quelli del Principato di Lucca, vengono giuridicamente equiparati a quelli del Regno d'Italia e ai Francesi per trasmettere e raccogliere successioni e donazioni sia in Francia che in Italia, così come reciprocamente, i sudditi Francesi e Italiani possono fare nei territori dei Principati governati dai Baciocchi. Lo stesso viene stabilito per la vendita e l'acquisto di beni immobili.

Merita un'annotazione a parte la vicenda dello Stato Civile: si è detto sopra che con il decreto di riforma dell'amministrazione municipale si assegnavano al Maire tutte le competenze di Ufficiale di Stato Civile[33], eppure l'art.3 del decreto di applicazione del Codice Napoleone stabilisce che i registri di matrimonio, nascita e morte *continueranno* ad essere redatti e tenuti dai curati nelle parrocchie. Perché la norma coniuga il verbo continuare? Forse la novella sull'amministrazione comunale non aveva trovato applicazione e con il successivo provvedimento il Principe intendeva prenderne atto e magari rafforzare la propria posizione facendo proprio un uso che non si era riusciti a sradicare? Pare sinceramente improbabile. O forse il sovrano voleva trasformare i parroci in Ufficiali di Stato Civile per assoggettare in qualche misura il clero alla pubblica amministrazione e riuscire così ad esercitare su di esso un controllo? Non è facile trovare una spiegazione. Sta di fatto che le due fonti sono di significato indubbiamente contrastante. Comunque, il legislatore continuò ad occuparsi della questione e in data 21 maggio 1807 fu pubblicato il decreto che istituiva quello che in tutto e per tutto corrisponde all'Ufficio Anagrafe dei sistemi moderni, ossia sanciva l'obbligo per tutti i cittadini del Principato di iscriversi nei registri dei rispettivi comuni[34]. Infine, il 15 febbraio 1810, veniva sanzionato il decreto con cui si toglievano definitivamente ai parroci le funzioni dello Stato Civile per essere affidate al Maire di ogni comune[35].

Ancora nel campo del diritto privato non si può tralasciare di ricordare che a far data dal primo gennaio 1809, anche a Piombino venne applicato il codice di commercio dell'Impero Francese[36].

5. La legge sull'ordinamento giudiziario. Il 5 maggio 1807 viene promulgato il decreto che riforma l'organizzazione dei tribunali del Principato[37]: il titolo I disciplina il funzionamento dell'ufficio del Giudice di Pace, il titolo II il Tribunale Civile e Criminale ed il titolo III, in due capi, regolamenta le funzioni dei notai e detta le disposizioni generali sulla legge organica dei Tribunali.

---

[33] Decreto 27 dicembre 1805, artt. 4 e ss., A. St. Piom., Comune di Piombino, n.51, 151:
Art.4: "I Maires avranno un registro sopra il quale essi iscriveranno tutti gli atti di nascita, di matrimonio e morte degli individui del loro comune."
Art.5: "Il doppio di questo registro sarà inviato da essi ogni anno nel mese di febbraio al nostro Ministro per esser deposto negli archivi di Piombino."
Art.6: "L'originale resterà nella merie e sarà rimesso dal Maire al suo successore. Questi due registri saranno scritti senza spazio in bianco, abbreviazioni, cassature né date in cifra."

[34] Decreto 21 maggio 1807, Bollettino delle leggi del Principato di Piombino, cit.

[35] Decreto 15 febbraio 1810, A. St. Piom., Comune di Piombino, n.51, 292.

[36] Decreto 12 dicembre 1808, A. St. Piom., Comune di Piombino, n.51, 207.

[37] Decreto 5 maggio 1807, Bollettino delle leggi del Principato di Piombino, cit., A. St. Piom., Comune di Piombino, n.51, 169.

I Giudici di Pace sono uno per ciascuno dei quattro comuni del Principato, ossia Piombino, Suvereto, Scarlino e Buriano e i ruoli sono ricoperti dai rispettivi Presidenti, rimpiazzati da un Assistente Municipale in caso di legittimo impedimento, con il Segretario della Municipalità deputato ad assolvere le mansioni di Cancelliere e con infine un Usciere incaricato di svolgere le notificazioni, le intimazioni ed in genere gli altri atti dell'ufficio (art. I)[38].

Le cause avanti al Tribunale di Pace (si noterà la curiosa differenza con l'istituto moderno che si nomina Ufficio del Giudice di Pace) venivano trattate senza l'assistenza di un legale, ogni domenica in pubblica udienza da tenersi nella casa comunale, tranne per i casi urgenti, allorché il Giudice decideva nella propria abitazione convocando il Cancelliere (art. IX).

In materia civile la loro competenza per valore era limitata a lire cento, ma per le cause di valore non superiore a venti lire giudicavano senza possibilità di appello (art. IV)[39]; inoltre conoscevano esclusivamente, emettendo sentenze appellabili ove il valore fosse superiore a venti lire, sulle azioni di danno provocato in campagna da uomini o da bestie, su tutte le azioni possessorie, di reintegra o di manutenzione, ove però l'azione fosse esercitata entro un anno dallo spoglio o dalla turbativa, ed infine sulle cause di lavoro, che però, al tempo, erano solamente cause relative alle obbligazioni di natura economica tra il prestatore d'opera o di lavoro e il committente o il datore di lavoro (art. V).

Erano quindi competenti in materia di volontaria giurisdizione per ciò che pertiene l'apposizione dei sigilli, gli atti notori, le deliberazioni dei consigli di famiglia per la nomina e il giuramento dei tutori dei minori, degli assenti e degli interdetti, con obbligo però, in caso di contestazioni, di rimettere gli atti al Tribunale Superiore (art. VI).

In campo penale (art. III)[40] erano demandati a conoscere, senza possibilità di appello, di tutti i reati di semplice polizia[41]. In realtà l'art. 342 del Codice Penale del Principato di Piombino[42], pubblicato circa un anno dopo, riconosceva la

---

[38] Decreto 5 maggio 1807, art. I: "Vi saranno nel Principato quattro Giudici di Pace, cioè a Piombino, Suvereto, Scarlino, e Buriano.

I Presidenti di queste quattro Comuni adempiranno gratuitamente tali funzioni, salvo ciò che vien loro accordato dalla Tariffa delle spese, che sarà pubblicata quanto prima. Eglino saranno rimpiazzati dall'Assistente Municipale, che verrà scelto da Noi, ed il Segretario della Municipalità farà le funzioni di Cancelliere.

Ciascuno di detti Giudici avrà un Usciere che sappia leggere e scrivere, e che sia di conosciuta probità per fare le opportune notificazioni, intimazioni, ed altri atti che appartengono all'uffizio ministeriale.

Il Presidente, l'Assistente, e il Cancelliere non debbono essere Parenti, né alleati fra loro fino al grado di cugino germano inclusivamente."

[39] Decreto 5 maggio 1807, art.IV: "Conosceranno nel Civile, di tutte le materie personali, e mobiliarie, fino al valore di venti Lire senz'appello, e con appello fino al valore di cento Lire."

[40] Decreto 5 maggio 1807, art.III: "I Giudici di Pace conosceranno, e giudicheranno, ciascuno nel loro territorio senza appello, di tutti i Delitti si semplice polizia Municipale, e che sono dichiarati tali dal Codice dei Delitti e delle pene dello Stato."

[41] Come si vedrà meglio in seguito, si aveva una tripartizione dei reati in delitti di semplice polizia, delitti di polizia correzionale e delitti di alto criminale.

[42] Codice Penale del Principato di Piombino (C. P. Piom.), art. 342: "Le sentenze dei predetti Giudici, sono inappellabili, eccetto che nel caso di abuso, o eccesso di poteri, se la condanna non eccede tre giorni di carcere, o Lire tre di multa. Dalle sentenze, che contengono una maggior condanna, si dà appello al tribunale Correzionale."

facoltà di appellare le sentenze irroganti una pena maggiore di tre lire di multa o di tre giorni di carcere avanti al Tribunale Correzionale.

Il Tribunale civile e criminale aveva sede a Piombino ed era composto da un Presidente e da due Giudici a latere, quindi un Commissario del Principe svolgeva le funzioni della pubblica accusa (art. X). Per i reati puniti con pene afflittive o infamanti, ovverosia quelli di alto criminale, il giudizio veniva istruito con la predetta composizione di tre membri, ma la decisione veniva presa dal collegio integrato da due giudici militari e due cittadini prescelti dal Ministro (art. XV). In definitiva, si aveva una sorta di collegio misto tra giudici togati e non, un po' come avviene nel nostro attuale ordinamento con la Corte d'Assise, organo deputato a giudicare per i delitti più gravi. Nel Codice Penale del Principato, il collegio di tre membri giudicava come Tribunale Correzionale e quello di sette giudici come Tribunale Criminale Speciale (art.354).

I giudizi resi dal Tribunale per i predetti delitti di alto criminale erano impugnabili avanti al Tribunale di Revisione e Cassazione sedente in Lucca, con sospensione automatica dell'esecuzione, mentre le sentenze relative a delitti di polizia correzionale, emesse dal Tribunale Correzionale con la composizione di soli tre membri, erano inappellabili (artt. XIV e XVI), ma erano comunque suscettibili di ricorso per cassazione (artt. 347 e 514 del Codice Penale di Piombino). Va segnalato che, a causa dell'impossibilità di rinvio ad altro Tribunale del Principato, perché ve ne era uno solo, nel caso in cui la Corte di Cassazione avesse riscontrato l'effettiva violazione di una previsione formale da parte dei giudici correzionali, allora avrebbe esaminato la questione anche nel merito e trovando la decisione giusta da questo punto di vista, avrebbe potuto comunque confermarla, ma in tal caso i giudici del Tribunale Correzionale sarebbero stati soggetti all'azione disciplinare da parte del Commissario Generale[43]. In mezzo a tanta indiscussa modernità, non può sfuggire una certa tendenza a ridurre ai minimi termini il sistema delle impugnazioni e un scarsa rilevanza assegnata alle violazioni di natura formale.

In materia civile il Tribunale aveva competenza ovviamente residuale, cioè conosceva di tutto quanto esuberasse dalla competenza dei Giudici di Pace, così come era destinato a giudicare gli appelli delle sentenze emesse dai predetti. Per le decisioni assunte in cause di valore inferiore a mille lire non era concesso appello,

[43] C. P. Piom. Art. 514: "Dalle sentenze pronunziate dal Tribunale correzionale del Principato in materia di Giustizia Correzionale, si da il ricorso in cassazione, alla Corte suddetta, di cassazione, non solamente nei casi previsti dagli art. 510 e 511, ma in tutti quei casi eziandio, nei quali il Tribunale correzionale avrà violate le forme prescritte dagli articoli 415. 416. 420 431 e 433.

Ciò non pertanto attesa l'impossibilità attuale di rinviare ad un altro Tribunale del Principato la nuova istruzione, e il giudizio di un affare correzionale già deciso nel medesimo Principato, la Corte di Cassazione nell'occuparsi di un ricorso in materia correzionale, e nel riconoscere che siano state violate le forme stabilite dal presente Codice, dovrà nel tempo stesso esaminare, se non ostante una tale violazione, la sentenza contro la quale si è ricorso in Cassazione sia manifestamente giusta quanto al merito, e trovandola tale, potrà confermarla; i Giudici del Tribunale saranno in tal caso ammoniti dal Commissario Generale, di esser più circospetti nell'adempimento delle formalità prescritte dalla legge. In caso di recidiva, e di violazione di una formalità chiaramente prescritta dalla legge, saranno i detti Giudici denunziati al Principe per essere sospesi dall'esercizio delle loro funzioni per un determinato tempo.

Il tutto salvo il rifacimento dei danni ed interessi verso di chi di ragione."

per le altre si poteva proporre l'impugnazione avanti al Tribunale d'Appello di Lucca (artt. XI, XII e XIII). Non si può qui evitare una riflessione che dovrebbe riuscire di stimolo per un approfondimento, perché l'attribuzione di giudice del gravame civile al Tribunale d'Appello di Lucca appare come un caso del tutto isolato in un ordinamento giudiziario in cui, solitamente, il contatto con il sistema lucchese si aveva solo al vertice, con il comune Tribunale di Revisione e Cassazione.

L'art. XXVII riconosceva comunque ad ogni cittadino il diritto di compromettere avanti a degli arbitri le decisioni delle vertenze civili in casi in cui la legge non ne facesse espresso divieto.

Dal punto di vista soggettivo, l'art. XXVIII[44] sanciva il divieto per qualsiasi giudice, di Pace o di Tribunale, di assumere altri incarichi pubblici. Non v'è chi non veda la contraddizione con l'art. I, che assegnava le funzioni di Giudice di Pace ai Presidenti dei Comuni. Si tenterà di ipotizzare una spiegazione in seguito, allorché si analizzerà il Codice Penale del Principato di Piombino, la cui relazione offre altri spunti di discussione proprio in ordine alla figura del Giudice di Pace.

A proposito di questa confusione di ruoli, va aggiunto che i Presidenti delle comunità erano anche incaricati di svolgere le funzioni di Polizia Giudiziaria sia per i delitti di polizia correzionale che per quelli di alto criminale (parte terza, titolo III, artt. 393 e ss. Codice Penale per il Principato di Piombino).

Un'ultima annotazione va riservata alla categoria degli avvocati e dei procuratori. Potevano acquisire il titolo di avvocato solo coloro che, muniti di laurea di "Dottori di Legge", avessero esercitato la professione almeno per quattro anni presso un Tribunale superiore. Mentre i procuratori dovevano essere muniti di laurea o aver esercitato presso un Tribunale per quattro anni (art. XVII). La formulazione della norma fa supporre che si potesse svolgere la professione di procuratore anche senza il titolo accademico, ma resta oscuro allora quali fossero gli altri requisiti che abilitassero un individuo a lavorare in un'aula di giudizio. La legge non chiarisce la differenza di funzioni tra gli uni e gli altri, che pure, a rigor di logica e di tradizione storica, doveva in qualche modo consistere. Comunque, sia gli avvocati che i procuratori dovevano prestare un giuramento e dopo sostenere, avanti al Tribunale in pubblica udienza, un esame sulla nuova procedura civile dello stato (art. XVIII).

L'art. XVII stabilisce, tra l'altro, che l'esistenza di avvocati e procuratori è prevista *"senza che ciò possa privare le parti del diritto che hanno di trattare da se stesse le loro cause".*

6. Il Codice di Procedura Civile per i Principati di Lucca e di Piombino. In seguito, si pose in vigore, a far data dal 10 agosto 1807, il Codice di Procedura Civile per i Principati di Lucca e di Piombino[45]. Con il decreto di promulgazione

[44] Decreto 5 maggio 1807, art.XXVIII: "I Giudici di Pace, ed i Membri del Tribunale Civile non potranno essere richiesti per alcun altro servizio pubblico; non potranno assentarsi più di otto giorni senza congedo del Gran Giudice, sotto pena d'essere privati del loro stipendio durante la loro assenza; e se durerà più di mesi due, d'essere considerati come dimissionarj."

[45] Decreto 24 luglio 1807, Bollettino delle leggi del Principato di Piombino, cit.

si ribadiscono i connotati degli istituti fondamentali già delineati con il decreto di organizzazione giudiziaria, confermando le funzioni di Giudice di Pace ai Presidenti dei Municipi e cogliendo anche l'occasione per marcare le differenze con il diverso Principato di Lucca, ove tale ufficio era ricoperto dai Commissari dei Cantoni (art.II). Come per il precedente decreto, il Tribunale emetterà sentenze inappellabili se rese in cause di valore non superiore a mille lire (art. III), ma segna una modifica allorché stabilisce in quaranta lire il valore della cause le cui sentenze, emanate dai Giudici di Pace, saranno inappellabili (art. IV), mentre con l'art. IV del decreto sull'ordinamento giudiziario il limite previsto era di venti lire. Conferma la competenza del Tribunale d'Appello di Lucca per le cause di valore superiore a mille lire così come il ruolo del Tribunale di Revisione e Cassazione quale giudice di ultima istanza. Un cenno a parte merita l'art. V, che, fungendo da disposizione transitoria, assegna al Tribunale Civile la funzione di giudicare gli appelli interposti contro le decisioni dei Giudici di Pace dell'ordinamento pre-bonapartista, purché di valore non superiore a mille lire e purché appellabili secondo le antiche leggi del Principato che avevano retto quella vertenza dall'origine.

Il Codice di Procedura Civile era stato redatto dal Gran Giudice, Ministro della Giustizia di Lucca, Luigi Matteucci, nel disegno e con lo sforzo di conciliare la tradizione giuridica lucchese con lo spirito delle legislazione bonapartista. Come detto in precedenza, il Matteucci era un raffinato giurista, di una capacità tale da mettere insieme un corpo di norme che mutuava a piene mani la fisionomia degli istituti della procedura francese, riuscendo ad assemblarvi disposizioni tese a soddisfare esigenze della tradizione localistica in un impianto normativo assai moderno (solo per fare un esempio si può ricordare l'abolizione della prigionia a

---

"Noi FELICE I Per la Grazia di Dio, e per le Costituzioni Principe di Lucca, e di Piombino:
Abbiamo Decretato, e decretiamo quanto siegue:
Art. I. Il Codice di Processura Civile, pubblicato in questo giorno nel Nostro Principato di Lucca, sarà eseguito anche in quello di Piombino a contare dal giorno dieci del prossimo mese di Agosto.
Art. II. Le funzioni ed attribuzioni di Giudici di Pace, delle quali sono incaricati dal medesimo Codice i Commissari dei Cantoni nel Principato di Lucca, saranno esercitate dai Presidenti delle comuni nel Principato di Piombino.
Art. III. Il Tribunale Civile, e criminale stabilito nella Città di Piombino continuerà a conoscere, e giudicare come tribunale di prima ed ultima istanza di tutti gli affari civili, e di commercio che non eccederanno lire mille.
Art. IV. Conoscerà e giudicherà come tribunale di appello di tutte le cause, che saranno giudicate in prima istanza dai Presidenti delle Comuni, cioè di quelle, il valore delle quali eccederà lire quaranta.
Art. V. Giudicherà egualmente come tribunale di appello di tutte le cause giudicate dagli antichi Giudici del Principato di Piombino, purché però il loro valore non oltrepassi lire mille, e che sieno tuttavia appellabili secondo le antiche Leggi del medesimo Principato.
Art. VI. Gli appelli delle sentenze in materia di maggior valore, saranno portate avanti il Tribunale di appello residente in Lucca.
I ricorsi in cassazione, le domande in revisione, ritrattazioni di sentenze inappellabili, e restituzioni in intiero, sono della competenza del nostro Tribunale di Cassazione come per il Principato di Lucca.
Art. VII. Il nostro Commissario Generale è incaricato di tener la mano alla esecuzione del presente Decreto.
Dato dal Nostro Palazzo dei Bagni il dì 24 Luglio 1807.
FELICE"

causa di debiti[46]). Eppure, nel discorso di presentazione del suo lavoro[47], il Gran Giudice mette in evidenza soprattutto l'assimilazione della procedura lucchese-piombinese a quella francese, a discapito delle innegabili autonomia e modernità che caratterizzavano quella codificazione. Evidentemente il giurista lucchese era ben conscio di non dover troppo esaltare quei profili, sotto sicura pena di doversi scontrare con le istanze francesizzanti di cui si faceva portatore il Vidau e rischiare quindi di non assicurare al suo lavoro e ai significati politici che recava la longevità auspicata[48].

Vidau, che certo non era privo di malizia politica, aveva ben chiaro l'indirizzo da seguire e, forte dell'appoggio del governatore di Piombino, Henry Beauveais, convinse il Ministro della Giustizia a procedere all'abrogazione del codice locale per dare vigenza a quello francese[49]. Va ricordato che nel dibattito, non privo di pieghe polemiche, tra i due massimi giuristi dei Baciocchi, il Matteucci cercava di eludere le censure sulla troppa distanza dal codice francese, asserendo che in realtà trattavasi solo di una traduzione che si era allontanata dall'originale, ma non aveva generato delle contrapposizioni[50]. Di contro il giurista corso sosteneva che vari articoli del codice di Lucca e di Piombino non erano soltanto diversi, ma erano in tutto e per tutto concettualmente contrastanti con i principi seguiti nella legislazione francese perché in realtà tendevano a preservare gli antichi usi toscani, offendendo il principio di uniformità delle leggi di tutti gli stati dell'Impero[51]. Fu così che, *obtorto collo*, fu abrogato il codice del giurista lucchese e fu posto in vigore a Lucca come a Piombino il Codice di Procedura Civile dell'Impero Francese[52].

E' necessario sottolineare la forza e la convinzione che Vidau, quale Commissario Generale, sapeva esprimere in ogni confronto in cui si presentasse l'opportunità di perseguire lo scopo di francesizzare la cultura e le istituzioni dei due stati italiani, perché ciò può riuscire di grande utilità nel comprendere l'importanza di scelte di segno nettamente opposto, che invece caratterizzeranno la storia e i contenuti del Codice Penale del Principato di Piombino di cui si parlerà tra poco.

7. La legislazione in materia di diritto agrario. Solo per rispettare un certo criterio cronologico, si apre una parentesi nella dialettica storico giuridica fin qui seguita per parlare della promulgazione del Codice Rurale per il Principato di Piombino e

[46] A. St. Lucca, Segreteria di Stato e di Gabinetto, n.42, fasc.V pg. 101-104.
[47] Discorso di presentazione al Codice di Procedura Civile per i Principati di Lucca e di Piombino, Bertini, Lucca, 1807.
[48] Sulla politica di Matteucci cfr. G. TORI, *Ideologie e Riforma nei lavori del Consiglio di Stato e del Senato,* in *Il Principato Napoleonico dei Baciocchi (1805-1814) Riforma dello Stato e Società, atti del convegno internazionale,*cit., nonché S. BONGI, Inventario del R. Archivio di Stato in Lucca, vol. IV, cit.
[49] Testimonianze della polemica tra Matteucci e Vidau sul codice di procedura civile si trovano in A. St. Lucca, Segreteria di Stato e di Gabinetto, n.60, fasc.IV e n.61, fasc.I.
[50] A. St. Lucca, Segreteria di Stato e di Gabinetto, n.60, fasc.IV pg. 169 e 170, nonché fasc.I, pg.39-41.
[51] A. St. Lucca, Segreteria di Stato e di Gabinetto, n.60, fasc. VI pg. 179 - 181.
[52] Decreto 30 giugno 1808, A. St. Piom., Comune di Piombino, n.51, 205.

del pedissequo Regolamento per l'amministrazione generale dei Boschi e delle Foreste. Ma procediamo con ordine: già con decreto del 13 febbraio 1808 fu promulgato il Codice Rurale per i Principati di Lucca e di Piombino, che sarebbe dovuto entrare in vigore a partire dal primo marzo 1808[53], tuttavia ne fu sospesa l'applicazione perché si attendeva il completamento dell'apposito Codice Rurale per Piombino per mano di Vidau. In realtà è ancora oggi aperto il dibattito su chi sia stato l'effettivo compilatore del codice di Lucca e di Piombino, dato che in un primo momento, per espressa affermazione del Bongi, pareva che l'autore fosse Luigi Matteucci; successivamente, anche sulla scorta delle discussioni testimoniate negli archivi del Consiglio di Stato, Giorgio Tori ha ritenuto che, con ogni probabilità, non consistesse in una autonoma elaborazione del Gran Giudice, bensì in una traduzione poco riuscita di quello francese[54]; infine, studi più recenti, ci indirizzano nel ritenere che anche questa prima codificazione appartenesse al Vidau[55]. Comunque sia, il primo codice rurale fu assai censurato e anche per questo, pur essendo già pronto dal 24 luglio 1807, ebbe ingresso nell'ordinamento piombinese solo alcuni mesi dopo senza, oltretutto mai avere una fattiva applicazione. Quindi il Commissario Generale, che, come detto nelle pagine precedenti, possedeva una particolare conoscenza della materia per aver compiuto studi e ricerche già fin dai primi anni delle sue esperienze giuridiche, partecipando alla compilazione di un progetto di codice rurale per la Corsica, procedette alla redazione del Codice Rurale del Principato di Piombino, che entrò in vigore il 22 marzo 1808 e fu uno dei primi esempi di legislazione agraria autenticamente pensata per un territorio italico, più di qualsiasi altro bisognoso di interventi che risollevassero l'agricoltura e le campagne in genere da quello stato di arretratezza e di abbandono in cui le avevano lasciate decenni e decenni di incurie e di sfruttamento incalcolato da parte di regnanti inetti e disamorati[56]. Il Vidau, attento alle ragioni dei luoghi e delle popolazioni, stese una codificazione che, pur ispirata a quella francese, non era priva di soluzioni localistiche, tese ad adattar la norma e le sue conseguenze sia ai bisogni particolari, sia alla capacità dei soggetti destinatari del precetto di recepire ed accettare come proprie quelle regole che, imposte con una declinazione lontana dalla loro cultura, non avrebbe sortito gli effetti sperati. Il legislatore piombinese, tradusse alcune regole, già osservate durante l'*ancien régime*, in disposizioni del nuovo codice, quali, ad esempio, i limiti ai tempi della vendemmia, oppure le varie attenzioni riservate alla pulizia

[53] Decreto 13 febbraio 1808, A. St. Piom., Comune di Piombino, n.51, 189.

[54] Nei lavori del Consiglio di Sato di Lucca si possono apprezzare le critiche mosse al codice rurale per essere poco adatto a chi parla la lingua italiana, con ciò smentendo il BONGI (Inventario del Regio Archivio di Stato in Lucca, cit. Vol. IV pg.5) che, come detto, sosteneva invece fosse una compilazione originale del Ministro Matteucci. A. St. Lucca, Segreteria di Stato e di Gabinetto, n.42, fasc. V, pg. 47 e 48, nonché A. St. Lucca, Consiglio di Stato, n.3, pg.26-35. Sul dibattito relativo al codice rurale si veda anche G. TORI, *Ideologie e Riforma nei lavori del Consiglio di Stato e del Senato,* in *Il Principato Napoleonico dei Baciocchi (1805-1814) Riforma dello Stato e Società, atti del convegno internazionale,*cit.

[55] Si veda in proposito la tesi di laurea dell'AVV. SILVIA FULCERI, Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Girisprudenza, anno accademico 1999-2000

[56] Sulle riforme in materia agraria cfr. anche M. GIACHI, *La rivoluzione agraria nel Principato. Il Codice Rurale per Piombino,* in *I Segni di Elisa, Scienza e governo del territorio nel Principato napoleonico di Piombino,* a cura di TIZIANO ARRIGONI, Felici, San Giuliano Terme, 2006.

dei fossi e alle possibilità e modalità di accendere fuochi. Problema, quest'ultimo, sempre presente all'attenzione dei Piombinesi fin dall'epoca medievale, basti pensare alla normativa in tema di incendi dettata dagli antichi Statuti comunali[57], che troverà riscontro anche nella legislazione penale che avrebbe visto la luce di lì a poco[58].

Va segnalato anche un decreto del 13 ottobre 1810, destinato ad interpretare alcune norme del Codice Rurale[59], la cui corretta applicazione non era evidentemente sempre scontata.

La normazione in materia agraria proseguì con il Regolamento per l'amministrazione generale dei Boschi e delle Foreste[60], promulgato pochi giorni dopo il Codice Rurale ed entrato in vigore il 24 aprile 1808. Fu questo uno strumento assai insolito, pensato per integrare la disciplina dettata dal codice con un insieme di regole atte a gestire lo sfruttamento dell'ingente patrimonio boschivo dello Stato. Alla base di questa scelta vi fu l'interesse che destavano i ricchissimi boschi del Principato, soprattutto nel Comune di Buriano, ove si trovavano in grande quantità alberi adatti alla produzione di legname buono per la costruzione delle navi dell'Impero. Varie disposizioni del Regolamento tradiscono senza mezzi termini il valore politico dell'indirizzo legislativo: il legname di quei boschi era di vitale importanza per la cantieristica della marina da guerra imperiale e quindi si prevedeva un rigido sistema di controlli per assicurare la tutela di quella vegetazione. Vi si trova anche una notevole serie di sanzioni nonché di richiami al Codice Penale, che, a sua volta, contiene molte norme tese a punire le violazioni del Regolamento, spesso con quelle che tecnicamente si definiscono norme penali in bianco. Va aggiunto che non fu sempre di facile comprensione la debita coordinazione tra le nuove varie fonti dell'ordinamento. Se ne riceve un chiaro esempio dalla lettera che Vidau scrive al Presidente del Tribunale Correzionale di Piombino[61] in data 22 settembre 1808 per rispondere a vari quesiti posti dal Magistrato piombinese. Il Commissario Generale spiega che le sentenze emesse dal Tribunale Correzionale in materia di contravvenzioni al Regolamento dei Boschi e delle Foreste sono impugnabili solo con ricorso per cassazione, perché l'art. 67 del "*codice delle foreste"*, che prevedeva l'appellabilità di tali sentenza avanti al Tribunale Criminale, è stato automaticamente abrogato dall'art.514 del Codice Penale di Piombino, quale norma successiva e contraria, come del resto previsto dall'art. II del decreto di promulgazione del medesimo codice. L'art. 514 del C. P. prevede infatti che contro le sentenze emesse dal Tribunale Correzionale sia dato esclusivamente il ricorso avanti al Tribunale di Revisione e Cassazione e, del resto, questa norma

[57] Statutorum Plumbinensium Liber III, cap. XIX, XX e XXI. Non a caso gli antichi statuti collocavano di seguito le norme che punivano i danni alla vegetazione e alle colture a quelle reprimenti l'incendio. Gli Statuti dei Piombinesi sono stati ristampati in appendice al volume di R. DEL GRATTA, *Giovan Battista De Luca e gli Statuti di Piombino*, cit.
[58] C. P. Piom., Artt. 173, 174, 175, 176, 267, 329, 330, 331, 332, 333.
[59] Decreto 13 ottobre 1810, A. St. Piom., Comune di Piombino, n.51, 224
[60] Decreto 29 marzo 1808, A. St. Piom., Comune di Piombino, n.51, 195.
[61] Archivio di Stato di Pisa (A. St. Pisa), Vicariato di Piombino, n.521, pg.88.

risulta del tutto conforme all'art. XIV del decreto organico emesso il 14 maggio 1807 (vedi sopra).

Di non trascurabile interesse anche la creazione di una Guardia Forestale, i cui agenti e ufficiali erano dotati di tutti i poteri che oggi si riconoscono sia alla polizia di sicurezza che a quella giudiziaria.

Restano da menzionare alcune note statistiche sulla frequenza dei reati sanzionati dalla normativa in materia agraria: in circa otto anni di applicazione si celebrarono 57 processi per violazioni al Codice Rurale o comunque per danni al patrimonio boschivo[62]. Non era infrequente che, in caso di assoluzione dei prevenuti, il Tribunale riservasse alla "*Guardia Foresta"* la raccomandazione di esser meno approssimativa nell'individuare una *notitia criminis* o nella redazione del verbale. In due occasioni furono processate due Guardie Forestali, in un caso[63] per negligenza grave e colposa, ma il processo fu sospeso per intelligenza del Prefetto, nell'altro[64] per concussione e ci fu una decisione di non luogo a procedere.

8. Il Codice Penale del Principato di Piombino. Il 15 aprile 1808, in forza di decreto del 24 marzo 1808[65], entra in vigore il Codice Penale del Principato di Piombino, già incidentalmente considerato nelle pagine che precedono, opera significativa e importante più di ogni altra nell'ambito giuridico dello Stato piombinese e non solo. Ci si limita in questa sede a fornire le informazioni essenziali a connotare la fisionomia e il significato storico giuridico di questa fonte, per il cui esame più approfondito si rinvia a tutti gli studi pubblicati in occasione della sua ristampa anastatica[66].

---

[62] A. St. Pisa, Vicariato di Piombino, n.483, fasc. 73 e n.531 fasc. da 1 a 56.

[63] A. St. Pisa, Vicariato di Piombino, n.512, fasc. 1.

[64] A. St. Pisa, Vicariato di Piombino, n.530, fasc. 5.

[65] A. St. Piom., Comune di Piombino, n.51, 194:

FELICE I
PER LA GRAZIA DI DIO E PER LE COSTITUZIONI
PRINCIPE DI LUCCA E DI PIOMBINO

Volendo far risentire ai nostri fedeli, ed amatissimi sudditi del Principato di Piombino un nuovo effetto delle nostre costanti sollecitudini per la loro prosperità, col dargli un Codice di sicurezza pubblica, il quale, frenando col timor dei castighi gli attentati di coloro, che turbano l'ordine, e la quiete generale, garantisca la proprietà, la vita, e l'onore dei cittadini,

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto appresso.

Art.1 «Il Codice dei delitti, e delle pene per il nostro Principato di Piombino, da noi sanzionato sotto questo giorno, sarà solennemente pubblicato, e posto in attività, nel detto nostro Principato, il di 15 del prossimo mese di Aprile.»

Art.2 «A datare da detto giorno, le antiche leggi, gli statuti, decreti, e regolamenti, e consuetudini generali, e particolari, cesseranno di aver forza di legge generale, o particolare nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute dal suddetto Codice.»

Art.3 «Il nostro Prefetto di Piombino è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato, promulgato, e posto a fronte al nuovo Codice.»

Dato nel nostro Palazzo di Lucca li 24 Marzo 1808.

FELICE

[66] *Il Codice Penale del Principato di Piombino (1808)*, Ristampa anastatica, con scritti di A. CADOPPI, F. CALLAIOLI, C. CARCERERI DE PRATI, M. A. CATTANEO, F. COLAO, M. DA PASSANO, R. F. ELLERO, R. FERRANTE, T. PADOVANI, P. PITTARO, P. RONDINI, S. VINCIGUERRA, raccolti da S. VINCIGUERRA, Padova, Cedam, 2000. Non posso fare a meno di ricordare che quando mi recai, da studente tesista, nell'Istituto di Storia del Diritto della Facoltà di Giurisprudenza di Pisa per

E' innanzitutto necessario soffermarsi sulla genesi del Codice Penale per intravederne subito la singolarità. Quando il Vidau fu incaricato di redigere il nuovo codice penale del Principato, inizialmente, non dimostrò molta convinzione nel compito ricevuto dai Baciocchi, soprattutto perché dalla Francia giungevano notizie della prossima promulgazione del codice penale per l'Impero Francese. Ne riceviamo testimonianza da un lettera scritta da Vidau ad un funzionario del Principe, nella quale, dopo aver giustificato i ritardi nel provvedere alla redazione del codice, spiegando dei molti impegni che lo affaticavano in quel periodo, dichiarava apertamente che lo scrivere un codice appositamente per Piombino gli sarebbe sembrato perdere inutilmente il suo tempo, proprio perché se ne annunciava la pubblicazione di uno per tutto l'impero[67].

In effetti, come ammette lo stesso Commissario Generale nelle missiva, fu proprio l'insistenza del sovrano a determinarlo nell'elaborazione del codice per Piombino, probabilmente perché ancora non attribuiva la dovuta importanza alle circostanze che motivavano tale insistenza.

Evidentemente, nei giorni a seguire, il legislatore corso ebbe modo di verificare le peculiarità del territorio piombinese e della sua popolazione, che per voce di altri c'è da immaginare conoscesse già, tant'è che nella presentazione del codice[68]

---

segnalare che avevo trovato il Codice Penale di Piombino, l'esistenza di una codificazione penale apposita per il piccolo Stato toscano apparve assai strana. In effetti, apparte un paio di menzioni rinvenibili in altrettante pubblicazioni di storia locale, fatte senza la consapevolezza del significato storico giuridico della fonte, nessuno, nell'ambito della storia del diritto aveva mai denunciato l'esistenza e meno ancora studiato le caratteristiche del codice di Piombino. Mi sento, in questo, di ringraziare il mio insegnante, il compianto Prof. Rodolfo Del Gratta, che invece, alla notizia del mio ritrovamento, mi incoraggiò nell'impegnativo studio che mi apprestavo ad affrontare.

[67] A. St. Lucca, Segreteria di Stato e di Gabinetto, n.66, 69:

Monsieur le Colonnel

Je vous remercie de l'avis que vous m'avez donnè par votre lettre de hier. S.A. a raison d'etre étonnée que je n'aie pas encore terminé le travail du code penal puor Piombino, dont elle a eu la bonté de me charger; et je suis malgré cela excusable de ne l'avoir pas encore fait attendu que depuis que je suis ici les tribunaux, et les rapports au ministere de la justice ne m'ont jamais tant occupé comme depuis quarante jours environ. Je vous assure, monsieurs le Colonnel, que je ne perds pas mon tems, et que de vingtquatre heures j'en passe ordinairement seize dans mon cabinet. S.A. est sans doute persuadeé du contraire puisqu'elle a cru que mon pauvre commis avoit des moments libres puor travailler au greffe; et cepandant il a à peine le tems d'aller diner, et trois commis des autres bureaux ne font pas le travail qu'il fait lui seul dans le mien. Je dois avouer en meme tems que je n'ai pas mis pour le code penal de Piombino mon activité ordinaire, attendu que d'un coté l'ouvrage immense de Mr. Bexon m'a extremèment embrassé, et que d'un autre, la correspondence des loix ayant annoncé un nueau code penal pour tout l'impire, j'ai cru que ce serait perdre inutilement mon tems que d'en faire un particulier pour Piombino. Mais puisque Son Altesse en veut un, je vais m'en occuper entièrement des démain, et je vous assure, monsieur le Colonnel, que je vous l'enverrai dans huit jours....

VIDAU

[68] Prefazione al Codice Penale del Principato di Piombino: «ALTEZZA IMPERIALE E REALE

Un Codice di pubblica sicurezza, se ha sempre formato la base di qualunque Società, non poteva sfuggire ai voti del paterno cuore di VOSTRA ALTEZZA IMPERIALE E REALE, a favore di un popolo, qual è quello del Principato di Piombino, per molti secoli quasi abbandonato dai suoi Sovrani all'arbitrio dei loro agenti, non meno che alle ingiurie del tempo. Sorsero è vero con la civilizzazione le arti, e le scienze appresso tutte le Nazioni di Europa, e l'America stessa, ricca di una sublime Costituzione più che dei suoi metalli, e de' suoi prodotti, si presentò organizzata con leggi, che renderanno immortali i nomi dei Penn, dei Franklin, e dei Wasington; ma a Piombino come un atomo negletto gettato sulle rive del Mediterraneo, sembrava con passo sempre retrogrado si allontanasse dai felici tempi Etruschi per divenire alla fine al vittima infelice degli elementi della stessa natura.

vi fa ampi riferimenti, descrivendo Piombino come "*un atomo negletto gettato sulle rive del Mediterraneo"* e il suo popolo "*per molti secoli abbandonato dai suoi Sovrani all'arbitrio dei loro agenti, non meno che alle ingiurie del tempo"*.

Dalla prefazione si possono trarre gli spunti più interessanti per analizzare la genesi del codice e ciò che lo rende più originale al confronto con le codificazioni del tempo. Intanto, proprio dalle espressioni poc'anzi commentate, possiamo dedurre che la scelta dei sovrani di far redigere un codice per Piombino fu effettivamente determinata dalla situazione socio ambientale. Vidau si dilunga tanto a parlare dell'arretratezza del Principato non solo per compiacere il sovrano e prefigurarlo come una sorta di *deus ex machina* dei problemi piombinesi, ma anche per dare il senso della necessità di una legislazione particolare, nella cui formazione lo stato del tessuto sociale aveva effettivamente assunto una rilevanza oggettiva.

La deduzione è suggerita, oltre che dalla già commentata allusione alla necessità del codice, anche dalla circostanza per cui Vidau, nel seguito della prefazione, fa espresso riferimento alla cultura e alla distribuzione demografica della popolazione per motivare alcune scelte legislative assolutamente moderne rispetto alle codificazioni coeve.

La prima di queste scelte è costituita dalla disciplina dei lavori forzati, spesso previsti, in luogo della pena detentiva, per i delitti di polizia correzionale[69]. L'autore spiega di aver voluto adattare il sistema repressivo alle caratteristiche della popolazione, composta nella gran parte da agricoltori difficilmente capaci di recepire il significato di una sanzione detentiva, e per questo dice di aver ritenuto più opportuno reprimere reati non gravissimi con i lavori forzati, impiegando i

---

Ma quel grand'Eroe, che dalle battaglie, e dai trionfi trasse il prezioso frutto di un nuovo patto sociale, e la creazione di nuovi Regni, non obliò la celebre terra dei Lidj, e chiamandovi a parte del suo genio, come lo siete per sangue, vi affidò la rigenerazione di un popolo, di cui vi concesse il Principato.

Egli fu mirabilmente da Voi secondato, e già dopo pochi anni, tutta sembra cangiata la superficie di quel suolo, variati i rozzi costumi, aperto l'asilo alle arti, all'agricoltura, al commercio, all'industria, e fabbricato alfine il Tempio di Temi. Mancava ancora un Codice, che assicurando la pubblica, e privata tranquillità, capace fosse di comprimere il vizio, e confortare la timida virtù. Voivi degnaste onorarmi di un sì difficile, e glorioso incarico, ordinandomene il progetto, e poiché la famosa legge del 3 Brumale anno 4. Il sublime progetto del Codice penale pel Regno d'Italia, e l'opera istruttiva di Bexon, già doviziosamente presentavano al mio lavoro, e le grandi massime, e le generali disposizioni, trovai men tardo il passo al compimento degli Ordini Sovrani...

Possa questo mio lavoro esser degno omaggio del mio zelo alla confidenza, con cui VOSTRA ALTEZZA IMPERIALE ha voluto onorarmi, e possano per esso gli abitanti del Principato di Piombino godere di una perfetta tranquillità, e sicurezza, le quali non saranno certamente fra l'ultime beneficenze loro compartite dalla Sovrana Provvidenza.

Supplico VOSTRA ALTEZZA IMPERIALE di gradire l'omaggio del profondissimo mio rispetto, e venerazione.

Il Consigliere di Stato *Commissario Generale* VIDAU».

[69] Come nella maggior parte dei codici coevi, nel codice di Piombino si aveva una tripartizione in reati di semplice polizia, di polizia correzionale e di alto criminale. Nel codice di Lucca, redatto da Vidau sulla scorta della legislazione penale del 1791, viene usata la stessa terminologia, nel codice imperiale si indicano trasgressioni punibili con pene di polizia, delitti punibili con pene correzionali e misfatti punibili con pene afflittive o infamanti. La terminologia del codice francese è ricavata da una traduzione del 1810: *«Codice dei delitti e delle pene per l'Impero Francese, tradotto in italiano da un professore dell'Università di Pisa»*, Firenze, Molini, Landi e comp., 1810.

condannati in opere utili al pubblico interesse e -mi sforzo di interpretare- più convenienti alla rieducazione di persone abituate alla vita nei campi, "*per lo contrario quale follia sarebbe quella di tenere oziosi nelle carceri di Piombino dei robusti coltivatori, e ciò per servire alla norma delle comuni criminali disposizioni?"*[70] Ho manifestato la volontà di compiere uno sforzo interpretativo perché, a dire il vero, Vidau, più che parlare di rieducazione, mette in risalto il pubblico bene; ma, considerando quanto sia, tutto sommato, banale, per un giurista di quella levatura, abbandonarsi a soluzioni semplicistiche, per le quali l'interesse della collettività si ridurrebbe ad ottenere dei prodotti dal lavoro dei condannati, e non trascurando altri orientamenti moderni e umanitari seguiti dal Commissario Generale, mi è sembrato più logico intravedere anche la volontà di adattare il meccanismo sanzionatorio alla cultura contadina.

L'altra scelta che l'autore afferma di aver operato a causa dalla situazione socio-demografica è quella di aver attribuito ai Presidenti delle Comuni le funzioni di Giudici di Pace.

L'art.341 affida loro la competenza a conoscere e giudicare per i delitti di polizia semplice commessi nel territorio comunale, ed anche in questo caso il legislatore si serve della presentazione[71] per illustrare i motivi che lo hanno indotto a produrre un tale cumulo di poteri in capo ai Maires[72]. In pratica Vidau ripercorre la descrizione già fatta dell'ambiente e della popolazione e, considerando l'esiguo numero di abitanti ormai rimasti nei comuni dello Stato[73], ritiene sia quasi

[70] Prefazione al Codice Penale del Principato di Piombino: "…Ma nell'applicazione delle pene ai delitti, e nel metodo della Criminale procedura il Principe di Piombino voleva esser da me considerato sotto un punto di veduta assai diverso da quello che si presentano al Legislatore le popolazioni già floride, e civilizzate. La lontananza di quel Principato, e la sua separazione dal Principato Lucchese: lo scarso numero della popolazione sopra un estesissima superficie di Terreno incolto, e paludoso: la necessaria mancanza di quei Tribunali, che rendono completo il sistema giudiziario: le condizioni imponenti delle Località, che presentano i Boschi, e Foreste, ed il Mare che tutto costeggia nella sua massima estensione quel suolo, hanno dovuto essere degli oggetti sempre presenti al mio spirito per modificare opportunamente le disposizioni del nuovo Codice. Per lo che trovasi in esso assai sovente nei delitti di Giustizia Correzionale sostituita alla pena di carcere quella dei lavori forzati, ed osservasi ancora che il Presidente d'una Comune possiede una massima latitudine negli affari di semplice Polizia. In un paese in cui la natura altamente domanda le braccia della coltivazione per dispensar prodiga i suoi tesori, ed in cui gli Abitanti non sono che coltivatori, qual mezzo più acconcio, e più analogo alla stessa natura può immaginarsi dal legislatore alla correzione dei delitti, che quello di render utile, e proficua la pena medesima a vantaggio del pubblico bene? Per lo contrario quale follia sarebbe quella di tenere oziosi nelle carceri di Piombino dei robusti coltivatori, e ciò per servire alla norma delle comuni criminali disposizioni?..."

[71] Prefazione al Codice Penale del Principato di Piombino: «…Per una ragione non meno fortemente dettata dalla necessità delle circostanze, sono stato indotto a formare negli affari di semplice Polizia, di un Presidente di una Comune nel tempo stesso l'accusatore, il giudice, e l'esecutore delle sue sentenze. Nel Principato di Piombino una Comune non è che quasi una nascente Colonia, in cui è difficile per ora di trovare un soggetto, il quale senza senza avere dei rapporti di parentela, e di affinità con la maggior parte degli abitanti, possa esercitar le funzioni giudiziarie. E' bisognato dunque trasportarsi a quei metodi, che tennero gli uomini nella prima formazione della società, e considerare le Comuni di Piombino come le prime colonie dei Pelasgi venute in Italia, nelle quali il Capo della Colonia passava ancora al di là del breve confine della semplice Polizia...».

[72] L'art.393 attribuisce ai Presidenti delle Comuni anche le funzioni della Polizia Giudiziaria relativamente ai delitti di giustizia correzionale e di alto criminale.

[73] Cfr. GHELARDONI, *Piombino. Profilo di storia urbana*. cit.

impossibile riuscire a nominare un giudice libero da vincoli di parentela o di affinità con la maggior parte dei cittadini e quindi, vista anche la scarsa importanza dei reati di competenza, tanto vale, incaricare di quell'ufficio i presidenti[74].

In maniera abbastanza curiosa l'autore paragona i comuni dello Stato alle "*prime Colonie dei Pelasgi venute in Italia, nelle quali il Capo della Colonia passava ancora al di là del breve confine della semplice Polizia."*

Ma a questo punto dobbiamo compiere un altro sforzo interpretativo, perché nelle pagine precedenti abbiamo visto che già con il decreto organico del 1807 i Maires (o Presidenti delle Comuni che dir si voglia) era incaricati di svolgere le funzioni di Giudici di Pace, e allora qual'è il senso della primogenitura vantata in quest'occasione da Vidau? Sicuramente appare assai improbabile che il Commissario Generale tentasse di accreditare il valore del proprio lavoro attribuendosi meriti di altri, primo perché un tal comportamento non sarebbe in linea con lo spessore dimostrato in tante altre circostanze e secondo perché sicuramente il destinatario di una millanteria del genere non poteva essere certo il Principe che aveva promulgato il decreto organico e ne conosceva perfettamente la paternità. Allora, nell'attesa che qualche ricercatore scopra i lavori preparatori e fornisca una risposta certa a questi interrogativi, dobbiamo ipotizzare una spiegazione: ossia, il fatto che la nomina di Vidau a Commissario Generale risalga al 16 maggio 1807, ovvero solo 11 giorni dopo la promulgazione del decreto di organizzazione giudiziaria, potrebbe significare che i Principi, lavoratori indefessi nel riformare ogni istituto della vita politica piombinese, avessero programmato da tempo l'arrivo dell'avvocato corso e l'avessero incaricato di iniziare il proprio lavoro già prima dell'investitura. Quindi, Vidau avrebbe redatto la legge organica della giustizia piombinese allorché era ancora in predicato di assumere quegli incarichi e avrebbe poi approfittato dell'occasione di relazionare il Codice Penale per illustrare indirizzi che aveva seguito anche in precedenza con l'elaborazione di altre leggi.

La contraddizione poi con il divieto per i Giudici di assumere altri incarichi pubblici, di cui all'art. XXVIII (cfr. nota 44, si rammenti quanto è stato detto in proposito poche pagine sopra, al paragrafo 5), è, a mio modestissimo avviso, spiegabile in due modi: o si tratta di un divieto che non tiene in considerazione la carica di Maire, dando per scontato che si riferisca ad altre cariche, oppure, atteso che nell'opera di creazione normativa del giurista corso, accanto a soluzioni originali e moderne spesso vi erano anche voluminose traslazioni della legislazione d'oltralpe, può essersi trattato di una svista nel tradurre troppo fedelmente una disposizione francese che invece era incompatibile con altre pensate appositamente per l'ordinamento piombinese. Di sicuro dobbiamo

[74] L'art.1 parte seconda del Codice Penale del Principato di Lucca incarica i commissari di polizia dei cantoni per giudicare sui reati di semplice polizia; ciò avvenne non nell'intento di perseguire una tradizione giuridica locale, bensì perché mancavano soggetti adeguatamente preparati ad amministrare la giustizia (A. St. Lucca, Gran Giudice, b. 2). Per l'art.7 del decreto sull'organizzazione giudiziaria del Regno di Napoli i Giudici di Pace venivano scelti tra i proprietari domiciliati nel ripartimento.

apprezzare che nell'immenso complesso normativo generato in quegli anni da Vidau, spesso si incontrano contraddizioni non solo di scarso pregio giuridico come quella in discussione, ma altre più significative, sintomo di contrapposizioni di taglio prettamente filosofico. Si apprezzano indirizzi estremamente garantisti e moderni, specialmente nella parte generale del Codice Penale, come nella disciplina relativa al tentativo, al concorso formale di reati, alla confisca o ancora alla pena capitale, la cui applicazione non è accompagnata dalle esacerbazioni riscontrabili per esempio nel codice imperiale, così come si notano varie espressioni delle teorie umanitaristiche nell'organizzare le disposizioni riguardanti l'incapacità, l'inabilità, la minore età e la senilità[75]. E' fuori discussione che tutto questo sia frutto non solo dello spessore culturale di Vidau, ma anche del proficuo e continuo confronto con il Matteucci, nonché dello studio di vari codici e progetti, spesso consigliato dagli stessi sovrani[76]. Elisa Bonaparte si interessò personalmente del progetto di codice per il Regno di Baviera redatto da Scipione Bexon, come del resto è testimoniato da una lettera[77] di congratulazioni con cui, oltre a fare i ringraziamenti per aver ricevuto l'opera, la Principessa elogia il giurista parigino per la brillantezza del suo lavoro.

Di contro, tanta modernità e umanità non si rispecchiano in altri istituti, a volte della stessa parte generale sostantiva, quali il concorso di persone nel reato[78], il concorso materiale di reati[79], o la recidiva[80], ma più spesso di quella processuale[81], connotati da un orientamento repressivo e rigoroso, frutto sia della cultura

---

[75] F. CALLAIOLI, *Il Codice Penale del Principato di Piombino e il Suo tempo*, in *Il Codice Penale del Principato di Piombino (1808),* Ristampa anastatica, cit. Si veda anche F. CALLAIOLI, *Rapporti fra il codice penale di Lucca e il codice penale di Piombino,* in *Codice penale per il Principato di Lucca (1807),* ristampa anastatica, cit.

[76] Nei volumi citati anche alla nota che precede si dà ampia spiegazione del significato giuridico e dei frutti della continua discussione fra Vidau e Matteucci in sede di discussione del Codice Penale del Principato di Lucca, che, compilato da Vidau riproducendo quasi totalmente il Cede Pènal del 1791, a giudizio di Matteucci era troppo rigido e ancorato ai vecchi schemi proporzionalistici; ma si commentano anche le influenze che nel lavoro di Vidau hanno avuto gli studi del *Code Pénal* del 1791, del *Code des Délits et des Peines* del 3 brumaio anno IV (25 ottobre 1795, conosciuto anche come Code Merlin), del progetto di codice penale per il Regno d'Italia di Giuseppe Luosi, del Progetto di codice penale per il Regno di Baviera di Scipione Bexon e del *Codice di Procedura Penale per il Regno d'Italia* di Giuseppe Romagnosi. E' lo stesso Commissario Generale che nella presentazione del codice penale piombinese menziona il Code Merlin e le opere di Bexon e di Luoisi come sue fonti ispiratrici, ma gli studi più approfonditi (cfr. *Il Codice Penale del Principato di Piombino (1808),* Ristampa anastatica, cit.) hanno evidenziato anche chiari riferimenti alla legislazione penale del 1791 e al lavoro di Romagnosi.

[77] A. St. Lucca, Segreteria di Stato e di Gabinetto, n.194, 8, n.24.

[78] F. CALLAIOLI, *Rapporti fra il codice penale di Lucca e il codice penale di Piombino,* in *Codice penale per il Principato di Lucca (1807),* ristampa anastatica, cit.

[79] F. CALLAIOLI, *Il Codice Penale del Principato di Piombino e il Suo tempo*, in *Il Codice Penale del Principato di Piombino (1808),* Ristampa anastatica, cit.

[80] F. CALLAIOLI, *La recidiva dal periodo rivoluzionario alle riforme del codice napoleonico del 1810*, in *Il Codice dei Delitti e delle Pen*e *pel Regno d'Italia* (1811), ristampa anastatica, con scritti di A. CADOPPI, F. CALLAIOLI, C. CARCERERI DE PRATI, M. A. CATTANEO, A. CAVANNA, F. COLAO, M. DA PASSANO, E. DEZZA, M.-S. DUPONT-BOUCHAT, R. F. ELLERO, J.-L- HALPÈRIN, R. ISOTTON, P. RONDINI, S. SOLIMANO, S. VINCIGUERRA, raccolti da SERGIO VINCIGUERRA, Cedam, Padova, 2002.

[81] E. DEZZA, *Fradiano Vidau e la scoperta del codice Romagnosi, Appunti sulla disciplina processuale nel Codice Penale per il Principato di Piombino (1808),* in *Il Codice Penale del Principato di Piombino (1808),* Ristampa anastatica, cit

paternalistica e delle esigenze di controllo del centralismo napoleonico, così come delle incertezze che accompagnano sempre le opere generate durante i periodi di trapasso culturale, allorché un legislatore si trova ad effettuare operazioni di pionierismo giuridico in un universo socio politico tutto in divenire.

Una delle scelte più modernizzanti fu senza dubbio quella di assegnare ai giudici un potere discrezionale, nella valutazione del reato e nell'applicazione della pena, assai più ampio di quello solitamente consentito negli altri sistemi coevi.

Lo stesso Vidau, nella sua prefazione[82], non esita a definire questo orientamento una "*singolare eccezione"* alla "*massima generale dei Criminalisti più celebri"*. In pratica l'autore dichiara di trovare più equa una giustizia che punisce soggettivizzando il più possibile il reato e adattando quindi la pena al reo, alla sua cultura e alla sua capacità di recepire il significato della sanzione. Viceversa, nel Codice Penale del Principato di Lucca, redatto anch'esso dal Vidau, ma riproducendo quasi letteralmente la legislazione penale del 1791, era previsto un sistema sanzionatorio piuttosto legato agli antichi meccanismi proporzionalisti, per i quali ad ogni reato doveva corrispondere una pena precisa e proporzionale, allo scopo di difendere i cittadini dall'arbitrio dei giudici. L'ampio dibattito scaturito, su iniziativa del Ministro della Giustizia di Lucca, Luigi Matteucci[83], intorno allo scarso potere discrezionale attribuito ai giudici, è senza dubbio lo specchio di un periodo di trapasso culturale in cui si stavano confrontando le vecchie teorie, che da Montesquieu in poi avevano esautorato i giudici di ogni facoltà nell'irrogazione della sanzione, con quelle che poi avrebbero trovato cittadinanza nei codici moderni[84]. L'avvocato corso, che non sempre era stato

[82] Prefazione del Codice Penale del Principato di Piombino: "…Evvi ancora in questo Progetto di Codice penale, che ho l'onore di presentare a Vostra Altezza Imperiale, una singolare eccezione da me premeditata, e creduta necessaria dopo le più mature riflessioni, sui rapporti fra i delitti, e le pene, e dopo una lunga, e dolorosa esperienza nell'amministrazione della Giustizia Criminale.

Si è creduto fino ad ora dai più celebri Criminalisti di togliere ogni arbitrio ai Giudici nell'applicazione delle pene ai delitti, ed è stato ricevuto, come una massima regolatrice di ogni Codice penale, che tutti i delitti avessero indicata la loro pena proporzionale. Frattanto è forza convenire che s'ingannerebbe chiunque presumesse di aver preveduti tutti, o la maggior parte dei casi possibili, nei quali la pena dovuta a un delitto debba essere aggravata, diminuita, o cambiata; che uno stesso delitto commesso da più persone spesso presenta nell'animo del Giudice una tanto diversa malizia quanto diversi sono i gradi della depravazione del cuore umano conducente ad uno stesso errore; e che finalmente la diversità delle circostanze, e la grave differenza delle conseguenze, che accompagnano una medesima azione alterano sommamente il valore della stessa. Che però, intimamente persuaso della necessità di combinare la massima generale dei Criminalisti più celebri con la propria esperienza, e con la filosofia del cuore umano, ho creduto dovere in molti casi lasciare ai Giudici la scelta fra due pene di natura diversa, ed assegnare ad essi un massimo, ed un minimo per contenere il loro arbitrio.

Qualora il Giudice abbia una coscienza, ed una probità degna della confidenza di quella Suprema Autorità che lo elesse, egli avrà una discreta latitudine per applicare, tanto per rapporto alla qualità, che alla durata, la pena al delitto: potrà rendere un cuore men depravato ancor meno infelice: potrà penetrare con la mano della Giustizia fin dove quasi la malizia si renderà inaccessibile alla legge, e non più sarà un meccanico interprete di un Codice, che riguarda la semplice azione, e non l'animo che la dettò…".

[83] A. St. Lucca, Gran Giudice, n.100, prot. n.2676. Il Ministro della Giustizia di Lucca presenta il codice penale per il Principato di Lucca, redatto da Vidau, al sovrano criticando la troppo rigida classificazione della gravità dei reati, che riproduce quella del codice rivoluzionario del 1791.

[84] Sull'argomento cfr. G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, vol. I, *Assolutismo e codificazione del diritto*, Il Mulino, Bologna, 1976.

sensibile alle critiche del Matteucci in sede di approvazione del codice lucchese[85], con quello di Piombino dimostra di aver maturato con grande consapevolezza certi principi, e costruisce un impianto normativo in cui si lascia al giudice la possibilità di punire l'infrazione della legge penale scegliendo fra diverse la pena da comminare e, comunque, potendo quantificarla con grande discrezione, essendo sempre previsto un ampio intervallo edittale.

Il codice di Piombino contiene anche una norma di carattere generale, l'art. 25[86], che assumendo un ruolo analogo a quello svolto ad esempio dall'art.133 del codice Rocco, suggerisce i criteri discretivi da seguire in sede di valutazione della fattispecie criminosa, del reo e della sanzione da irrogare, indicando: la causa del delitto, le sue conseguenze, il grado di premeditazione, nonché le condizioni del colpevole, con il manifesto intento di individuare la pena più adatta alla sua rieducazione.

In questo, il pensiero di Vidau è stato senza dubbio molto influenzato anche dal Luosi, che nel suo progetto di codice penale per il Regno D'Italia contiene una norma che sembra essere la vera ispiratrice dell'art. 25 del codice piombinese.

Comunque, alla conclusione di queste riflessioni, considerando l'assenza di norme analoghe sia nel Codice Penale del Principato di Lucca sia in quello imperiale, riceviamo senza dubbio la sensazione di una notevole modernità.

I tratti di quest'indiscussa originalità sono valorizzati anche da una significativa circostanza: fra il 1810 e il 1812, tutti i codici dei vari regni italiani, retti dai napoleonidi, vennero abrogati per essere sostituiti dal codice dell'Impero Francese, ma non quello piombinese, che continuò ad essere applicato fino al 18 febbraio 1816, allorché, in seguito all'annessione del Principato di Piombino al Granducato di Toscana, vennero abrogate tutte le leggi del Principato e poste in vigore quelle granducali[87].

In quegli anni i Giudici del piccolo Stato toscano applicarono sempre, pur con gli inciampi tipici di chi si trova a gestire un universo giuridico assolutamente diverso da quello previgente, le norme del codice di Piombino, spesso pensate appositamente per essere adeguate alle esigenze della popolazione locale e comunque connotate anche da una modernità tecnica riscontrabile in poche altre codificazioni dell'epoca.

---

[85] In proposito cfr. F. CALLAIOLI, *Rapporti fra il codice penale di Lucca e il codice penale di Piombino*, cit.

[86] C. P. Piom. Art. 25: "Allorché la legge prescrive alternativamente due pene diverse, o fissa il minimo ed il massimo limite della durata d'una pena temporanea, o il minimo ed il massimo della multa, l'arbitrio del Giudice nell'infliggere l'una, o l'altra delle due pene, e nel determinare il limite ed il grado della pena temporanea o la quantità della multa entro i confini prescritti, deve aver singolarmente riguardo.

1°. Alla causa impellente al delitto se sia stata più o meno forte:

2°. Alla volontà, se vi concorre con maggiore o minor riflessione:

3°. All'importanza delle conseguenze ammesse al delitto, tanto per il pubblico, che per il privato interesse:

4°. Allo stato del reo, ed alle sue qualità fisiche e morali, onde rilevare i maggiori o minori gradi di gravezza relativa nella pena, e la maggiore o minore probabilità nel reo stesso di correggersi ed emendarsi."

[87] A. St. Piom., Comune di Piombino, n.11

Solo per fare un confronto: la legislazione penale di Giuseppe Bonaparte per il Regno di Napoli conteneva anch'essa aperture teoriche di indubbio significato, a partire dall'assegnazione di un potere discrezionale ai giudici, ed ebbe una fattiva applicazione, a differenza del progetto del Luosi, che pur veramente commendevole, non venne mai sanzionato, eppure venne abrogata per applicare il codice imperiale. Quindi, la circostanza che anche codificazioni di pregio giuridico abbiano dovuto cedere il passo alla legislazione d'oltralpe, accresce l'importanza della permanenza in vigore di quella piombinese.

9. *Conclusioni*. All'epilogo di questo breve *excursus* sulle riforme dell'ordinamento giudiziario piombinese, possiamo apprezzare un dato storico inconfutabile: i Francesi portarono una notevole e positiva ventata di modernità, che toccò le istituzioni giuridiche non meno di altri settori della vita economica e sociale dello Stato piombinese. Troppo di frequente le avversioni di una certa storiografia, influenzata dalla mai sopita voglia di restaurazione, che le istanze clericali mai hanno cessato di alimentare, hanno determinato l'enfatizzazione dei profili negativi delle amministrazioni francesi di epoca napoleonica. Senza dubbio furono commessi degli sbagli: sia a Piombino che negli altri Stati dominati dai napoleonidi, vi furono dei veri e propri furti di opere d'arte, così come varie scelte ebbero lo scopo di favorire l'Impero prima che la popolazione del luogo, ma ogni analisi deve essere compiuta avendo presente lo spettro totale degli interventi effettuati dai governi francesi, e allora ci troviamo nella condizione di operare il confronto con una stagione di riforme così grandi e significative per il progresso dell'umanità da non poter essere offuscate dalle inflessioni centraliste e dirigistiche dell'apparato imperiale.

Per quel che riguarda Piombino, il giudizio sulla breve epopea bonapartista non può che essere positivo, in special modo in ordine al mondo del diritto. Come è stato detto, anche qui si fecero sentire con insistenza le istanze francesizzanti, vuoi con le scelte dei sovrani vuoi con l'operato di funzionari affidabili e disciplinati come Vidau. Costui fu veramente fermo nel seguire la linea dell'Impero, così fermo da vanificare ogni tentativo, di pur brillanti giuristi come Matteucci, di far prevalere o quanto meno affermare anche gli indirizzi dell'aristocrazia italica. Eppure, questo funzionario, che a Lucca vinceva qualsiasi resistenza alla francesizzazione, a Piombino imboccava la strada del localismo, codificando norme in ambito agrario con cui, oltre a perseguire le ragioni strategiche di Napoleone, si impegnava ad offrire gli strumenti più adatti ai luoghi e alle genti per favorire lo sviluppo e la tutela degli interessi ruotanti intorno all'agricoltura.

Questo contrappasso è ancor più evidente con la legislazione penale, allorché compilò un codice che pare essere il naturale sviluppo di tutti gli studi e le esperienze di quegli anni, in cui riuscì ad accomunare scelte peculiari per i Piombinesi e slanci di progressismo umanitario. Lo si è detto, gli inciampi non mancarono, a volte frutto di quella filosofia del rigore che ben più gravi danni fece con il Codice Penale di Napoleone, a volte frutto di quell'incertezza tipica dei periodi di trapasso culturale, ma il valore tecnico e storico resta indiscutibile.

E’ a questo punto infine che ci troviamo di fronte alla singolarità che più di ogni altra assegna interesse al diritto piombinese, ossia il fatto che questo codice penale, con tutte le sue particolarità, sia l’unico rimasto in vigore quando invece tutti gli altri venivano abrogati per dar luogo all’applicazione del Codice Napoleone, segnando una sorta di *continuum* con quella storia di assoluta originalità che aveva già caratterizzato il diritto piombinese di epoca statutaria.

FABRIZIO CALLAIOLI